

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11292/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0184 (NLE)**

**POLCOM 243
SERVICES 30
FDI 25
COASI 117**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 342 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 342 final.

All.: COM(2026) 342 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 342 final

2026/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e
l'Indonesia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2025 l'Indonesia era il trentesimo partner commerciale dell'UE a livello mondiale per le merci e il quinto partner commerciale dell'UE nell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), mentre l'UE era il quarto partner commerciale dell'Indonesia, con una quota pari al 6 % degli scambi totali. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due partner ammontavano a 28,9 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 10,2 miliardi di EUR e le importazioni a 18,7 miliardi di EUR. Nel 2024 gli scambi bilaterali di servizi tra l'UE e l'Indonesia ammontavano a 9,3 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 5,8 miliardi di EUR e le importazioni a 3,5 miliardi di EUR. Nel 2024 lo stock di investimenti esteri diretti (IED) dell'UE in Indonesia ammontava a 24,7 miliardi di EUR, mentre quello dell'Indonesia nell'UE era pari a 1,3 miliardi di EUR.

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con gli Stati membri dell'ASEAN, di cui l'Indonesia fa parte. Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di negoziati bilaterali con i membri dell'ASEAN.

Il 15 ottobre 2013, sulla base di una nuova competenza dell'UE in virtù del trattato di Lisbona, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati bilaterali in corso con i paesi ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.

Il 13 luglio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia ("CEPA").

I negoziati per la stipula del CEPA sono stati ufficialmente avviati il 19 luglio 2016 dal ministro indonesiano del Commercio Thomas Lembong dall'ambasciatore dell'UE in Indonesia Vincent Guérond e comprendevano la protezione degli investimenti. A seguito del parere 2/15 della Corte di giustizia, del 16 maggio 2017, è stato tuttavia deciso che la parte relativa alla protezione degli investimenti avrebbe costituito la base di un accordo a sé stante: l'accordo sulla protezione degli investimenti (*investment protection agreement* - "IPA"). Nel 2021, alla ripresa dei negoziati dopo la pandemia di COVID-19, la Commissione ha informato il comitato della politica commerciale della propria decisione di scindere il CEPA e l'IPA.

I negoziati per un CEPA e un IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia si sono conclusi positivamente il 23 settembre 2025, al fine di conseguire nuove opportunità e la certezza del diritto per gli scambi e gli investimenti tra i due partner.

I testi dell'IPA, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:

[Testo degli accordi - Commercio e sicurezza economica - Commissione europea.](#)

La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Prima della conclusione dei negoziati per la stipula dell'IPA, l'UE e l'Indonesia avevano negoziato un accordo di partenariato e di cooperazione, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1° maggio 2014. L'accordo costituisce la base per cooperare in un'ampia gamma di settori strategici, tra cui i diritti umani e il commercio, nonché per svolgere periodicamente un dialogo politico periodico e una cooperazione settoriale.

Una volta entrato in vigore, l'IPA coesisterà con l'accordo di partenariato e di cooperazione come accordo specifico e costituirà parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'UE e l'Indonesia. I due accordi non contengono disposizioni confliggenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'IPA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione e non comporterà la necessità di modificare disposizioni, regolamentazioni o norme dell'UE nei settori regolamentati. Inoltre, l'IPA tutela pienamente il diritto dell'UE e dell'Indonesia di legiferare nei rispettivi territori per conseguire obiettivi politici legittimi, quali la protezione della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, lo sviluppo sostenibile o la promozione e la tutela della diversità culturale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione, che comprende gli investimenti esteri diretti.

Poiché l'obiettivo principale dell'IPA è creare un clima migliore per lo sviluppo degli investimenti esteri diretti tra l'UE e l'Indonesia e stabilire le disposizioni necessarie per la protezione di tali investimenti, la base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207 TFUE.

Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti la proposta al Consiglio.

- **Base giuridica procedurale**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

La Commissione propone di autorizzare la firma dell'IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza la firma dell'accordo previsto è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'IPA rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE. La Corte ha confermato la competenza esclusiva dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

L'IPA deve pertanto essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'IPA presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Gli accordi sulla protezione degli investimenti sono lo strumento idoneo a creare un clima migliore per lo sviluppo degli investimenti esteri diretti e per stabilire le disposizioni necessarie alla protezione di tali investimenti tra l'UE e un paese terzo. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolante tale protezione.

L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni relative alla firma di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio, anche in sede di sottogruppo Servizi e investimenti. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA"). I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

Parallelamente ai negoziati è stata elaborata su incarico della Commissione una [valutazione d'impatto per la sostenibilità](#) (*Sustainable Impact Assessment* - "SIA") del CEPA tra l'UE e l'Indonesia.

La SIA, completata nel settembre 2019 a sostegno dei negoziati per un accordo di libero scambio e sulla protezione degli investimenti, ha analizzato in che modo le disposizioni sugli scambi e sugli investimenti del CEPA in fase di negoziazione potessero incidere sulle questioni economiche, sociali, ambientali e relative ai diritti umani nell'UE e in Indonesia. Partendo dall'analisi presentata nella SIA del 2009, svolta a sostegno dei negoziati interregionali per un accordo commerciale UE-ASEAN, ha fornito informazioni più aggiornate e si è concentrata unicamente sulle caratteristiche specifiche dei negoziati bilaterali con l'Indonesia e sui potenziali impatti.

Nel complesso la SIA ha concluso che l'accordo avrebbe potuto avere impatti positivi per entrambe le parti e per le rispettive società, in tutti i principali indicatori economici (PIL, benessere, commercio globale e bilaterale), con una portata comparativamente maggiore in Indonesia rispetto all'UE, date le differenze nelle dimensioni relative delle due economie.

Nel contesto della SIA e per tutta la durata dei negoziati la Commissione ha offerto alle organizzazioni della società civile la possibilità di esprimere le loro opinioni, porre domande e contribuire a un dibattito sociale solido, basato su dati concreti e trasparente, anche attraverso specifici dialoghi della società civile, un seminario con i portatori di interessi locali in Indonesia, riunioni bilaterali, interviste e indagini online.

Nel corso dei negoziati la Commissione, in linea con la sua politica in materia di trasparenza, ha inoltre pubblicato sul proprio sito web, aggiornandoli regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e materiale informativo generale.

- **Assunzione e uso di perizie**

La SIA del CEPA è stata realizzata da un consorzio di società di consulenza indipendenti guidato da Development Solutions ed è stata commissionata dalla direzione generale del Commercio della Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

I negoziati per la stipula di accordi bilaterali di libero scambio tra l'UE e i paesi del Sud-Est asiatico sono stati oggetto della valutazione d'impatto effettuata all'epoca della proposta della Commissione relativa a un mandato negoziale per un accordo di libero scambio UE-ASEAN.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'IPA non è soggetto a procedure REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'IPA non avrà incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'IPA comprende disposizioni istituzionali che stabiliscono la struttura che consente agli organi esecutivi di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dello stesso.

Il capo istituzionale dell'IPA istituisce un comitato il cui compito principale è sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'IPA.

Il comitato procederà a scambi di opinioni su temi legati all'attuazione dell'accordo con i rappresentanti della società civile nell'ambito di un dialogo con la società civile.

L'IPA istituisce inoltre gruppi consultivi interni, comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, sulla base di un approccio multipartecipativo che include gruppi di interesse pertinenti per le questioni economiche, sociali e ambientali. I gruppi consultivi interni possono presentare pareri e raccomandazioni in merito al funzionamento e all'attuazione dell'IPA e si riuniscono almeno una volta all'anno.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le disposizioni dell'IPA stabiliscono il quadro giuridico per la protezione degli investitori e dei loro investimenti nei rispettivi territori dell'UE e dell'Indonesia. L'IPA garantisce un adeguato equilibrio tra la tutela degli investitori e dei loro investimenti, da un lato, e il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico, dall'altro.

Gli obblighi sostanziali contenuti nella sezione sulla protezione degli investimenti rispecchiano fedelmente l'approccio riformato dell'UE incorporato in tutti gli accordi da essa finora conclusi. Le disposizioni pertinenti ribadiscono in particolare il diritto delle parti di regolamentare e confermano che il quadro normativo applicabile agli investimenti può evolvere, anche in modi che possono incidere negativamente su investimenti specifici.

Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti si basano su norme chiare e precise, che forniscono garanzie fondamentali agli investitori stranieri nel momento in cui devono decidere se investire nell'UE o in Indonesia. Oltre agli obblighi di non discriminazione, tali garanzie comprendono la protezione contro l'espropriazione senza indennizzo, impegni relativi al trattamento giusto ed equo e alla sicurezza fisica, il risarcimento di perdite dovute a guerre o ad altri conflitti armati e il libero trasferimento di fondi. È importante sottolineare che le disposizioni definiscono con precisione le circostanze in cui si può ritenere che una parte abbia violato la norma relativa al trattamento giusto ed equo, limitando così in modo significativo il margine di interpretazione discrezionale in caso di controversie.

Per tali norme di protezione sono inoltre previste eccezioni specifiche concepite per preservare un ulteriore margine di manovra politica ove necessario, anche attraverso misure prudenziali, eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni generali.

L'IPA è inoltre supportato da un solido meccanismo di risoluzione delle controversie che consiste a) nella mediazione investitore-Stato e b) nella risoluzione delle controversie Stato-Stato. Questa seconda componente del meccanismo garantisce l'applicabilità dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo. L'UE e l'Indonesia si impegnano anche a riprendere, entro la

data di entrata in vigore dell'IPA, i negoziati per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra una parte e un investitore dell'altra parte, nonché per l'elaborazione di orientamenti interpretativi sulle misure fiscali e l'espropriazione. A tal fine le due parti convengono di tenere conto dei progressi compiuti nella riforma della risoluzione delle controversie in materia di investimenti nei pertinenti consessi internazionali.

- **Firma e testo dell'accordo**

Il testo dell'IPA è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma dell'IPA, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), di cui l'Indonesia fa parte. Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di negoziati bilaterali.
- (2) Nell'ottobre 2013 il Consiglio ha ampliato l'ambito di applicazione delle direttive di negoziato, al fine di includervi disposizioni sulla protezione degli investimenti.
- (3) Il 13 luglio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia comprensivo della protezione degli investimenti. Alla luce del parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 maggio 2017, è stato deciso di concludere un accordo separato sulla protezione degli investimenti.
- (4) I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti ("accordo") tra l'Unione europea e l'Indonesia si sono conclusi positivamente il 23 settembre 2025, insieme ai negoziati per un accordo di partenariato economico globale.
- (5) L'accordo dovrebbe garantire la promozione della politica commerciale comune dell'Unione grazie alla conclusione di un accordo sulla protezione degli investimenti con l'Indonesia.
- (6) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*